

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R e s.m.i. - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Torino ad uso climatizzazione locali ed antincendio, chiesta dalla Società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

(pratica n. 023439 - codice utenza TO13941) – Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 599 in data 10.2.2026; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P05512.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. - C.F. e P.Iva 06382641006 - con sede legale in Roma (RM), Via Alessandro Severo n. 246, per il Centro Produzione Rai "Piero Angela" - con sede in Torino (TO), Via Verdi n. 16, la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso climatizzazione locali ed antincendio (*usi assimilati al Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) adesso ridotta ad una portata massima non superiore a 40,54 l/s, media di 0,37 l/s cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di 11.841 mc, estratta da n. 1 pozzo in Comune di Torino, come identificato in premessa (pratica n. **023439** - codice utenza **TO13941**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 30 (*trenta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e quindi fino al 10.8.2029, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di informare il concessionario circa l'obbligo di presentazione a questa Direzione della domanda di rinnovo della concessione un anno prima della data di naturale scadenza della stessa, ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., fatte salve le condizioni di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo regolamento regionale;

8) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;

9) di provvedere ad aggiornare l'elenco delle utenze di acqua pubblica tramite il Sistema Informatico Regionale delle Risorse Idriche (SIRI);

10) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

11) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

(...omissis)